CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA – I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

28.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DI CROLLALANZA**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. (*Modificato dal Senato*) (1570-C) 443

PRESIDENTE.

Norme transitorie per il conseguimento della patente di capitano di lungo corso (1747) 444

PALA, *Relatore.*

Corresponsione di un premio in denaro agli equipaggi delle navi mercantili nazionali che hanno violato o tentato di violare il blocco nemico (*Approvato per acclamazione*) (1748) 444

CILENTO, *Relatore* – PRESIDENTE, DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato* – LOJACONO GIUSEPPE.

Applicazione a favore del comune di Palermo della tassa fissa minima di registro e di trascrizione ipotecaria per gli atti di trasferimento a favore del comune stesso per l'attuazione del piano regolatore edilizio del rione Villarosa ed adiacenze (1749) . . . 445

MORELLI MORELLO, *Relatore.*

Proroga fino al 27 novembre 1942-XXI del termine e delle conseguenti agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce (1750) 446

GIOVANNINI, *Relatore* – BERNOCCO, CALLETTI, *Sottosegretario di Stato.*

La riunione comincia alle 10.

(*Sono presenti il Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile*, De Marsanich, *il Sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi*, Marinelli; *ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, Calletti).

PRESIDENTE comunica che è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Klinger; che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bottari, Bresciani, Lauro, Lembo, Rabotti, Schiassi, Trevisani, e che è assente giustificato il Consigliere nazionale Pezzuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radio-elettrici a bordo delle navi mercantili. (1570-C)

PRESIDENTE, in assenza del relatore Lembo, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato dalla Commissione della Camera, modificato dalla competente Commissione legislativa del Senato del Regno, e di nuovo approvato dalla Commissione della Camera che accolse soltanto alcuni degli emendamenti apportati dalla Commissione del Senato, torna oggi dal Senato nuovamente modificato.

Avverte che il camerata Lembo ed il relatore della Commissione del Senato, Senatore

Ciano, d'intesa col Ministero delle comunicazioni, hanno concordato il testo definitivo.

Ritiene, quindi, che allo stato attuale, non vi sia luogo ad ulteriore discussione, e propone che si passi senz'altro all'esame degli articoli emendati.

Dà lettura dell'articolo 6 nel testo concordato.

ART. 6.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 1ª classe possono essere imbarcati in qualità di capo-posto sulle navi con stazione classificata di 3ª categoria.

Per essere adibiti come capi-posto sulle navi con stazioni di 2ª categoria, essi devono avere prestato non meno di sei mesi di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

Per esercitare le mansioni di capi-posto sulle navi con stazioni di 1ª categoria, essi devono avere compiuto non meno di un anno di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

La categoria della stazione è quella che viene assegnata alla nave in base al Regio decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Osserva che, mediante l'aggiunta dell'ultimo comma, è chiarita la portata della disposizione.

(*L'articolo 6 è approvato — Si approva anche l'articolo 7 emendato dal Senato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie per il conseguimento della patente di capitano di lungo corso. (1747)

PALA, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame è in relazione con le circostanze eccezionali in cui vive la Nazione.

Ricorda che per ottenere la patente di capitano di lungo corso è prescritto un periodo di navigazione di quattro anni, di cui uno almeno fuori del Mediterraneo. Le circostanze attuali non consentono, però, di ottemperare a questa disposizione, donde la necessità di una deroga valevole per un certo tempo.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Corresponsione di un premio in denaro agli equipaggi delle navi mercantili nazionali che hanno violato o tentato di violare il blocco nemico. (1748)

CILENTO, *Relatore*, rileva che la perizia e l'ardimento di cui danno prova nel presente conflitto mondiale gli equipaggi delle navi mercantili si impongono all'ammirazione generale. Quando le stazioni radiotelegrafiche di bordo diffusero la notizia che l'Italia era entrata in guerra con la Francia e con l'Inghilterra, i nostri marittimi compresero subito quali gravi compiti incombessero su loro. Da allora ad oggi è stato un succedersi continuo di atti di valore e di eroismo, per cui la Marina mercantile si è palesata sempre più un fattore essenziale della vittoria. Quando sarà possibile conoscere fatti e cifre, si potrà apprendere che la Marina mercantile ha dato un largo contributo di caduti alla causa dell'Italia fascista.

Fa presente che nelle operazioni di forzamento del blocco rifulge in modo veramente meraviglioso il patrimonio di esperienza ed il patriottismo, che è proprio della gente di mare. Si tratta alle volte di percorrere migliaia e migliaia di miglia marine su rotte rigorosamente controllate da numerose unità da guerra nemiche. Ebbene, ciò nonostante, molto spesso si riesce a raggiungere il buon porto; e questo è dovuto alla fede ed allo spirito di abnegazione della gente di mare. Ricorda la recentissima gesta di un piroscafo, l'*Ernesto*, che è entrato nel porto di Venezia dopo 14 mesi di navigazione, durante i quali ha dovuto forzare varie volte il blocco.

Col disegno di legge in esame, ai violatori intrepidi del blocco — cui va l'espressione della nostra gratitudine e della nostra ammirazione — si viene a dare un premio di carattere economico; ma è da rilevare ch'esso ha un contenuto morale innegabile; ed il provvedimento sarà accolto certamente con fierezza dalla Marina mercantile. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli, e dà lettura dell'articolo 1, avvertendo

che nello stampato vi è un errore, per cui la dizione « Capi e macchinisti » è da correggersi nell'altra: « Capi macchinisti ».

ART. 1.

Agli equipaggi delle navi mercantili nazionali che, effettuando viaggi oceanici, hanno violato il blocco marittimo imposto dal nemico, durante la guerra in corso, è corrisposto un premio in danaro nella seguente misura:

Comandanti	L. 50,000
Capi macchinisti	» 45,000
Primi ufficiali	» 25,000
Secondi ufficiali e marconisti . .	» 20,000
Terzi ufficiali e allievi ufficiali . .	» 15,000
Sottufficiali	» 10,000
Marinai e marittimi equiparati . .	» 5,000
Garzoni e mozzi	» 2,500

(*È approvato*).

ART. 2.

Il premio di cui all'articolo precedente spetta pure, in uguale misura, ai membri degli equipaggi e, in caso di morte, ai loro eredi legittimi o testamentari, imbarcati su navi mercantili nazionali che, nel tentativo di violare il blocco, in viaggi oceanici, sono state affondate o catturate dal nemico, semprechè risulti accertato, dalle indagini all'uopo esperite dal Ministero delle comunicazioni, che, nella circostanza, essi abbiano tenuto una condotta onorevole.

Avverte che il Consigliere Cilento ha presentato un emendamento, col quale propone di sostituire, in quest'articolo, alle parole: « sempre che risulti accertato dalle indagini all'uopo esperite dal Ministero delle comunicazioni, che nella circostanza essi abbiano tenuto una condotta onorevole », le altre: « sempre che dalle indagini all'uopo esperite dal Ministero delle comunicazioni tale concessione risulti giustificata ».

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*, pensa che sarebbe opportuno sostituire nell'emendamento alla parola: « giustificata » la parola: « meritata », che corrisponde meglio al concetto del risultato dell'indagine che si compie in seguito alla cattura di ogni nave.

LOJACONO GIUSEPPE aderisce alla proposta di emendamento nella forma presentata dal relatore, in quanto la parola « giustificata » significa che dall'esame dei documenti risulta che l'equipaggio ha fatto tutto quello che doveva.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*, accetta l'emendamento nella forma proposta dal relatore.

(*Si approva l'articolo 2 con l'emendamento del relatore — Si approvano anche gli articoli successivi*).

PRESIDENTE data l'importanza del provvedimento, che vuole essere un riconoscimento del valore e dell'ardimento dei nostri marittimi, i quali ogni giorno mostrano di saper tenere in grado altissimo la tradizione della marineria italiana, propone che il disegno di legge nel suo complesso sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

Dichiara approvato il disegno di legge per acclamazione. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Applicazione a favore del comune di Palermo della tassa fissa minima di registro e di trascrizione ipotecaria per gli atti di trasferimento a favore del comune stesso per l'attuazione del piano regolatore edilizio del rione Villarosa ed adiacenze. (1749)

MORELLI MORELLO, *Relatore*, ricorda che col decreto 15 gennaio 1931-IX, fu approvato il piano regolatore edilizio del rione « Villarosa » e adiacenze in Palermo, e fu assegnato per la sua attuazione il termine di dieci anni dalla data del Regio decreto stesso.

Con successivo Regio decreto 9 gennaio 1941-XIX, in seguito a richiesta del comune di Palermo è stato prorogato di nove anni, a decorrere dal 15 gennaio 1941-XIX, il termine fissato dal sopracitato Regio decreto. Il comune di Palermo ha chiesto ora di ottenere per tutta la durata della proroga anzidetta il beneficio della tassazione minima di registro e di trascrizione ipotecaria per gli atti di trapasso di immobili al Comune, in dipendenza dell'attuazione del piano summenzionato. Di intesa con il Ministero delle finanze si è riconosciuta l'opportunità di concedere l'invocato beneficio fiscale; e a ciò si provvede col disegno di legge in esame, del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga fino al 27 novembre 1942-XXI del termine e delle conseguenti agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce. (1750)

GIOVANNINI, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge rientra tra quei provvedimenti legislativi che sono determinati dalle necessità e dalle difficoltà derivanti dall'attuale stato di guerra. Esso è inteso a prorogare di venti mesi, e precisamente fino al 27 novembre 1942-XXI, il termine per l'attuazione del piano di risanamento della zona di Santa Croce in Firenze, portando naturalmente a tale data il termine entro cui dovranno essere ultimate le costruzioni per potere fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta fondiaria e dalle sovrimposte provinciali e comunali.

Il piano di risanamento è notoriamente costituito da opere di demolizione e da opere di ricostruzione. Il ritmo con cui tali opere possono essere ultimate è in dipendenza dei mezzi che si hanno a disposizione, e anche della possibilità di dare nuovi alloggi a coloro che abitavano le case demolite. Ora, sia le difficoltà materiali di esecuzione dei piani di demolizione, sia le limitazioni imposte dai recenti provvedimenti alle nuove costruzioni, hanno creato notevoli difficoltà al comune di Firenze, che si è trovato pertanto costretto a richiedere questa proroga di venti mesi dei quali peraltro nove sono già trascorsi. Il provvedimento è pienamente giustificato e meritevole di approvazione.

BERNOCCO osserva che la proroga di venti mesi per l'attuazione di questo piano di risanamento è troppo breve, nel momento attuale in cui non si possono demolire case di abitazione nè se ne possono costruire di nuove. Ad evitare che allo scadere di questo termine venga richiesta una nuova proroga, con la relativa presentazione di un altro disegno di legge, gli parrebbe opportuno concedere, invece, fin da ora la proroga fino a dieci mesi o a un anno dopo la cessazione delle ostilità. Vi sarebbe, così, una fondata speranza di poter ultimare l'attuazione del piano di risanamento entro tale periodo di tempo successivo alla fine della guerra.

GIOVANNINI, *Relatore*, dichiara di essersi posta anch'egli la questione accennata dal camerata Bernocco. Giustamente, peraltro, il Ministero dei lavori pubblici segue la direttiva di limitare il più possibile il termine entro cui dovranno essere attuati i vari piani regolatori, e ciò per ridurre al minimo possibile i vincoli che gravano sui fabbricati sottoposti alla disciplina giuridica dei piani regolatori. Inoltre occorre osservare che è stato lo stesso comune di Firenze a chiedere venti mesi di proroga, mostrando così di ritenere di potere completare le opere occorrenti entro il termine suddetto.

Si dichiara, quindi, contrario alla proposta del Consigliere Bernocco.

BERNOCCO insiste nella sua proposta, facendo presente il fatto nuovo del Regio decreto-legge del 16 novembre 1941-XX, il quale prescrive in modo assoluto che sino alla fine della guerra non si può procedere nè alla demolizione nè alla costruzione di case di abitazione civile.

CALLETTI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, si dichiara contrario alla proposta del Consigliere nazionale Bernocco, che implicherebbe l'accettazione da parte del Governo di un criterio completamente diverso da quello seguito in tutti gli altri provvedimenti finora emanati in questa materia.

Se sarà necessario, si concederà a suo tempo una nuova proroga.

BERNOCCO non insiste.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. (1570-C)

ART. 1.

Per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili vengono concessi, in base ad esami, dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) i seguenti certificati internazionali:

certificato di prima classe di radiotelegrafista;

certificato di seconda classe di radiotelegrafista;

certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista;

certificato generale di radiotelefonista;

certificato limitato di radiotelefonista.

ART. 2.

Le condizioni per l'ammissione agli esami previsti dall'articolo precedente verranno stabilite nel regolamento di applicazione della presente legge.

La tassa di ammissione è fissata in lire 200, salvo gli esoneri totali o parziali previsti dalle disposizioni vigenti, quella di certificato in lire 25 e quella di duplicazione di certificato in caso di smarrimento in lire 50.

ART. 3.

Gli esami saranno tenuti a cura dell'Amministrazione postelegrafonica normalmente una volta all'anno, nell'epoca e nelle sedi che essa designerà; è tuttavia riservata ad essa la facoltà di indire sessioni straordinarie, qualora ne ravvisi la opportunità.

ART. 4.

La Commissione esaminatrice sarà costituita da:

due funzionari di prima categoria dell'Amministrazione postelegrafonica, di cui uno di grado non inferiore al 6°, che assumerà le funzioni di Presidente e l'altro di grado non inferiore al 9°;

un rappresentante della Regia marina;

scelti fra elementi che abbiano particolare competenza in radiotecnica.

Un funzionario dell'Amministrazione postelegrafonica, di grado non superiore al 9°, assumerà le mansioni di Segretario.

Alla Commissione sono aggregati un esaminatore per la geografia ed uno o più per le lingue estere, scelti tra gli insegnanti di Regi Istituti.

Al presidente, ai membri e agli aggregati verrà corrisposta, per ogni giornata di adunanza, l'indennità di lire 25, salvo le deduzioni di legge.

ART. 5.

Le prove da superarsi per conseguire i certificati di abilitazione indicati all'articolo 1 sono le seguenti:

a) per i certificati di prima e seconda classe di radiotelegrafista:

esame scritto sulle materie attinenti alla radiotecnica, sulle disposizioni internazionali e interne riguardanti il servizio radiomarittimo e sulla geografia;

prove pratiche di ricezione radiotelegrafica, di trasmissione telegrafica, di ricezione e trasmissione telefonica;

esame orale sulle stesse materie dell'esame scritto;

b) per il certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista:

prove pratiche di ricezione radiotelegrafica e di trasmissione telegrafica;

esame orale su apposito programma;

c) per i certificati generale e limitato di radiotelefonista:

prova pratica di ricezione e trasmissione telefonica;

esame orale su apposito programma.

Nel regolamento saranno specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, e le condizioni per il conseguimento della idoneità.

ART. 6.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 1ª classe possono essere imbarcati in qualità di capo-posto sulle navi con stazione classificata di 3ª categoria.

Per essere adibiti come capi-posto sulle navi con stazione di 2ª categoria, essi devono avere prestato non meno di sei mesi di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

Per esercitare le mansioni di capi-posto sulle navi con stazione di 1ª categoria, essi devono avere compiuto non meno di un anno di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

La categoria della stazione è quella che viene assegnata alla nave in base al Regio decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

ART. 7.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 2ª classe possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 3ª categoria.

Dopo sei mesi di servizio su di una nave essi possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 2ª categoria.

ART. 8.

Il certificato di 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista è valido per prestare servizio sulle navi che hanno l'impianto radiotelegrafico pur senza esservi obbligate dai regolamenti internazionali.

ART. 9.

Il certificato generale di radiotelefonista è valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate unicamente di impianti radiotelefonici, la cui onda portante in antenna abbia potenza compresa fra 50 e 100 watt.

Se la potenza degli impianti anzidetti è inferiore a 50 watt, il servizio potrà essere affidato ad un operatore fornito di certificato limitato di radiotelefonista.

ART. 10.

È abrogata la legge 22 luglio 1939-XVII, numero 1130.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della marina e delle finanze, sarà emanato, ai termini dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il Regolamento contenente le norme per l'applicazione della presente legge.

Norme transitorie per il conseguimento della patente di capitano di lungo corso. (1747)

ARTICOLO UNICO.

I diplomati capitani di lungo corso, i quali abbiano compiuto durante l'attuale guerra, o compiranno entro sei mesi dalla cessazione di essa, quattro anni di effettiva navigazione in servizio di coperta, potranno essere ammessi al conseguimento della patente di capitano di lungo corso anche se in parte o in tutto manchino dell'anno di navigazione fuori del Mediterraneo, di cui al quarto comma dell'articolo 62 del vigente Codice per la Marina mercantile.

Corresponsione di un premio in denaro agli equipaggi delle navi mercantili nazionali che hanno violato o tentato di violare il blocco nemico. (1748)

ART. 1.

Agli equipaggi delle navi mercantili nazionali che, effettuando viaggi oceanici, hanno violato il blocco marittimo imposto dal nemico, durante la guerra in corso, è corrisposto un premio in danaro nella seguente misura:

Comandanti	L. 50,000
Capi macchinisti	» 45,000
Primi ufficiali	» 25,000
Secondi ufficiali e marconisti . .	» 20,000
Terzi ufficiali e allievi ufficiali .	» 15,000
Sottufficiali	» 10,000
Marinai e marittimi equiparati .	» 5,000
Garzoni e mozzi	» 2,500

ART. 2.

Il premio di cui all'articolo precedente spetta pure, in uguale misura, ai membri degli equipaggi e, in caso di morte, ai loro eredi legittimi o testamentari, imbarcati su navi mercantili nazionali che, nel tentativo di violare il blocco, in viaggi oceanici, sono state affondate o catturate dal nemico, semprechè dalle indagini all'uopo esperite dal Ministero delle comunicazioni tale concessione risulti giustificata.

ART. 3.

Ai membri degli equipaggi delle navi mercantili nazionali che hanno, più di una volta, violato il blocco nemico, effettuando più di una traversata oceanica, il premio è corrisposto nella misura indicata nell'articolo 1, maggiorata del 50 per cento.

ART. 4.

L'onere del premio da conferirsi agli equipaggi delle navi che sono riuscite a violare il blocco è per due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico degli armatori delle navi stesse.

È invece a totale carico dello Stato l'onere del premio da conferirsi agli equipaggi delle navi che non hanno potuto portare a termine il tentativo di violare il blocco, perchè affondate o catturate dal nemico.

ART. 5.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni i fondi occorrenti per il pagamento dei premi di cui alla presente legge.

Applicazione a favore del comune di Palermo della tassa fissa minima di registro e di trascrizione ipotecaria per gli atti di trasferimento a favore del comune stesso per l'attuazione del piano regolatore edilizio del rione Villarosa ed adiacenze. (1749)

ARTICOLO UNICO.

Gli atti di trasferimento a favore del comune di Palermo per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore edilizio del rione Villarosa ed adiacenze in Palermo approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1931-IX, registro 1 lavori pubblici, foglio 354, il cui termine di attuazione è stato prorogato con Regio decreto 9 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1941-XIX, registro 3 lavori pubblici, foglio 238, di nove anni a decorrere dal 15 gennaio 1941-XIX, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 20 ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire 20 per ogni trasferimento.

Proroga fino al 27 novembre 1942-XXI del termine e delle conseguenti agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce. (1750)

ARTICOLO UNICO.

È prorogato di mesi 20, a decorrere dal 27 marzo 1941-XIX, il termine stabilito con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1139, per l'attuazione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce.

Le costruzioni di cui all'articolo 6 del sovracitato Regio decreto-legge usufruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 26 marzo 1941-XIX, ma entro il 26 novembre 1942-XXI, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio di esenzione dal 27 marzo 1941-XIX.

È estesa inoltre per tutta la durata della proroga l'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 7 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, relativa alla determinazione della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria elevata alla misura di lire 20 per ogni atto di trapasso di immobili al Comune e per ogni trascrizione in dipendenza dell'esecuzione del piano regolatore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI